Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 giugno 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 2520.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37 . . . . . Pag. 2414

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 2521.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37 . . . . . Pag. 2414

1937

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 911.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria . . . Pag. 2414

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 912.
Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1931-32, 1932-33 e 1933-34 . . . . Pag. 2414

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 913.
Disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della Regia guardia di finanza . Pag. 2416

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 914.
Conti consuntivi dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per gli esercizi finanziari 1931-32, 1932-33 e 1933-34. Pag. 2419

REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1937-XV, n. 915.
Dichiarazione di pubblica utilità e norme di attuazione dei lavori di costruzione del vialone Milano-Monza . . Pag. 2420

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 916.
Approvazione della convenzione stipulata in Messina tra lo Stato ed altri Enti sovventori per il mantenimento della Regia università di Messina 2421

REGIO DECRETO 6 maggio 1937-XV, n. 917.
Erezione in ente morale dell'Istituto per le case popolari di Benevento con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Benevento », ed approvazione del relativo statuto organico . . . . Pag. 2423

REGIO DECRETO 11 marzo 1937-XV, n. 918.
Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione dai soci del Dopolavoro Loverese . . Pag. 2424

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 919.
Dichiarazione formale dei fini di n. 11 Confraternite della provincia di Messina . . . . Pag. 2424

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 920.
Dichiarazione formale dei fini di n. 15 Confraternite della provincia di Messina . . . . Pag. 2424

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1937-XV.
Istituzione di una Scuola speciale per assistenti sanitarie in Gorizia . . . . Pag. 2424

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ancona . . . . Pag. 2424

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione o riduzione di cognomi nella forma italiana. Pag. 2425

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2423

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione delle opere idraulico-forestali del bacino montano del torrente « Neraisse » (Cuneo) . . . . . . Pag. 2423

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Graduatoria del concorso alla borsa di perfezionamento all'estero in chirurgia (Legato Tortora) . . . . Pag. 2423

Ministero dell'aeronautica: Graduatoria del concorso a due posti di assistente edile nel ruolo del personale civile tecnico. Pag. 2423

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 2520.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37.

N. 2520. R. decreto 9 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono approvate variazioni di bilancio, in virtù delle facoltà concesse al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948, per la difesa e il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 2521.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37.

N. 2521. R. decreto 24 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono approvate variazioni di bilancio, in virtù delle facoltà concesse al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948, per la difesa e il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1936 - Anno XIV

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 911.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria, con la seguente modificazione:

All'art. 10, dopo il 4° comma, sono inseriti i seguenti:

« Sono soppressi i posti di grado sesto, settimo ed ottavo di gruppo *A* previsti, per il direttore, il vice-direttore e per il chimico della Regia zecca, dalla tabella n. 5 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Sono correlativamente aumentati:

un posto di capo divisione nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, di cui all'annessa tabella *A*;

un posto di grado settimo nel ruolo degli ingegneri del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui all'annessa tabella *N*;

un posto di grado ottavo nel ruolo del personale dei laboratori chimici delle dogane, di cui alla tabella annessa al R. decreto 20 maggio 1935, n. 716.

« I funzionari che attualmente ricoprono i posti come sopra soppressi sono trasferiti, rispettivamente, nei ruoli suindicati, con collocamento tra i funzionari di ugual grado, in base all'anzianità di grado.

« Le funzioni di direttore, vice direttore e chimico della Regia zecca saranno affidate, rispettivamente, a funzionari di pari grado dei ruoli sopraindicati ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 912.

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1931-32, 1932-33 e 1933-34.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Esercizio 1931-32.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 9.777.729.625,22
delle quali furono riscosse . . . . . » 8.528.810.309,54

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1.248.919.315,68

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-1932, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 9.777.729.625,22
delle quali furono pagate . . . . . » 8.382.771.715,76

e rimasero da pagare . . . . L. 1.394.957.909,46

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31, restano determinate in . . L. 2.537.358.935,06
delle quali furono riscosse . . . . . » 1.528.859.969,14

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 1.008.498.965,92

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31, restano determinate in . . . L. 2.251.388.155,62
delle quali furono pagate . . . . . » 1.538.031.530,80

e rimasero da pagare . . . . L. 713.356.624,82

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (art. 1) . .	L.	1.248.919.315,68
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3)	»	1.008.498.965,92
Resti attivi al 30 giugno 1932 . .	L.	2.257.418.281,60

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (art. 2)	L.	1.394.957.909,46
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . .	»	713.356.624,82
Resti passivi al 30 giugno 1932 . .	L.	2.108.314.534,28

Esercizio 1932-33.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in

	L.	10.099.786.556,31
delle quali furono riscosse	»	8.517.771.421,86
e rimasero da riscuotere	L.	1.582.015.134,45

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-1933 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono

stabilite in	L.	10.099.786.556,31
delle quali furono pagate	»	7.934.056.959,55
e rimasero da pagare	L.	2.165.729.596,76

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32, restano determinate in

	L.	2.257.418.281,60
delle quali furono riscosse	»	1.234.004.145,59
e rimasero da riscuotere	L.	1.023.414.136,01

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-1932, restano determinate in

	L.	2.108.314.534,28
delle quali furono pagate	»	1.227.122.783,90
e rimasero da pagare	L.	881.191.750,38

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 7) . .	L.	1.582.015.134,45
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9)	»	1.023.414.136,01
Resti attivi al 30 giugno 1933 . .	L.	2.605.429.270,46

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 8)	L.	2.165.729.596,76
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) .	»	881.191.750,38
Resti passivi al 30 giugno 1933 . .	L.	3.046.921.347,14

Esercizio 1933-34.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in

	L.	10.397.722.284,09
delle quali furono riscosse	»	9.216.721.706,22
e rimasero da riscuotere	L.	1.181.000.577,87

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-1934, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono

stabilite in	L.	10.397.722.284,09
delle quali furono pagate	»	8.279.336.058,54
e rimasero da pagare	L.	2.118.386.225,55

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33, restano determinate in

	L.	2.605.429.270,46
delle quali furono riscosse	»	1.342.611.667,45
e rimasero da riscuotere	L.	1.262.817.603,01

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-1933, restano determinate in

	L.	3.046.921.347,14
delle quali furono pagate	»	1.848.600.121,37
e rimasero da pagare	L.	1.198.321.225,77

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 13) . .	L. 1.181.000.577,87
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15)	» 1.262.817.603,01
Resti attivi al 30 giugno 1934 . .	L. 2.443.818.180,88

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 14)	L. 2.118.386.225,55
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16) .	» 1.198.321.225,77
Resti passivi al 30 giugno 1934 . .	L. 3.316.707.451,32

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 913.

Disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I marescialli maggiori della Regia guardia di finanza sono tratti dai marescialli capi per un terzo a scelta e per due terzi in ordine di anzianità, mediante appositi esperimenti.

I marescialli capi del ramo mare che abbiano frequentato con buon esito il corso di abilitazione al comando di unità navali del Corpo o il corso meccanici alla Scuola meccanici o il corso di fuochista motorista navale alla Scuola fuochisti motoristi navali della Regia marina ed abbiano esercitato per almeno cinque anni, di cui due col grado attuale, in comando od in direzione di macchina di unità di crociera a vapore od a motore, le mansioni relative alla propria specialità tecnica, sono esonerati dall'esperimento per l'avanzamento ad anzianità a maresciallo maggiore.

Non possono fruire di tale vantaggio i marescialli capi già esonerati, per effetto di precedenti disposizioni, dagli esami per l'avanzamento a maresciallo.

Art. 2.

I marescialli capi, i marescialli ordinari e i brigadieri sono tratti rispettivamente dai marescialli ordinari, dai brigadieri e dai sottobrigadieri per un terzo a scelta per esami e per due terzi in ordine di anzianità.

Art. 3.

Il grado di maresciallo ordinario è conferito ai brigadieri per coprire i posti vacanti nel ruolo complessivo dei marescialli ordinari e dei marescialli capi.

Art. 4.

I sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio sedentario, aventi grado inferiore a quello di maresciallo maggiore, possono ottenere ulteriori avanzamenti ad anzianità fino al raggiungimento del 25° anno di servizio.

Art. 5.

Restano ferme, per il reclutamento dei sottufficiali, le disposizioni del penultimo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1699, e dell'art. 12 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

Art. 6.

Gli appuntati sono tratti dalle guardie in ordine di anzianità.

Art. 7.

La permanenza minima in ciascun grado, necessaria per potere conseguire l'avanzamento al grado superiore, è fissata in:

a) per l'avanzamento ad anzianità:
due anni, per il grado di maresciallo capo;
due anni, per il grado di maresciallo ordinario;
tre anni, per il grado di brigadiere;
due anni, per il grado di sottobrigadiere;
tre anni, per il grado di guardia;

b) per l'avanzamento a scelta nei gradi di sottufficiali: un periodo non inferiore alla metà di quello prescritto per l'avanzamento ad anzianità.

Art. 8.

Ai fini dell'avanzamento al grado di appuntato, in favore delle guardie che contano già tre anni di grado, viene computato anche il periodo di servizio eventualmente prestato in altre Forze armate dello Stato, in ragione, però, della metà della durata complessiva di esso, trascurando le frazioni di giorno.

Art. 9.

Il sottufficiale, escluso il maresciallo ordinario, non può essere preso in esame per l'avanzamento ad anzianità, nè partecipare agli esperimenti od esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianità o a scelta se non ha compiuto col grado attuale i seguenti periodi di comando o di servizio:

a) maresciallo capo: un anno di comando titolare di reparto o di unità navali, o di appartenenza alla polizia tributaria investigativa o ad una brigata volante;

b) brigadiere: un anno di servizio in reparti di confine alpestre o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana oppure sulle unità del naviglio del Corpo;

c) sottobrigadiere: sei mesi di servizio d'istituto o di imbarco sulle unità navali o di appartenenza ai reparti del naviglio del Corpo.

Art. 10.

Non possono essere giudicate, a fini dell'avanzamento al grado di appuntato, le guardie che non abbiano compiuto almeno un anno di servizio in reparti di confine o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana oppure sulle unità del naviglio del Corpo.

Art. 11.

I sottobrigadieri, esclusi quelli della posizione di servizio sedentario, non possono essere adibiti a comandi od uffici od essere comunque impiegati in compiti diversi da quelli dell'effettivo servizio d'istituto o del naviglio del Corpo o dei reparti di truppa della Legione allievi o della Scuola sottufficiali.

Art. 12.

Per l'avanzamento ad anzianità od a scelta dei marescialli capi, brigadieri e sottobrigadieri impiegati in cariche di carattere particolarmente tecnico, che saranno specificate dal regolamento, e per l'avanzamento dei sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio sedentario, non è richiesto il requisito di comando o di servizio di cui al precedente art. 9.

Art. 13.

I sottufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianità intercalati tra i promossi ad anzianità, nella proporzione di uno a scelta e due ad anzianità e con precedenza del promosso a scelta.

Coloro che al termine dell'anno risultino in eccedenza sono promossi in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esperimenti od esami negli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui al comma precedente.

In mancanza di promovibili a scelta, le promozioni avranno luogo fra gli inscritti nel quadro di avanzamento in ordine di anzianità.

Art. 14.

È data facoltà al Comando generale della Regia guardia di finanza di determinare di volta in volta i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi i sottufficiali di ogni grado e le guardie per poter essere inscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità, nonchè i limiti entro i quali debbono trovarsi compresi i sottufficiali per poter essere ammessi agli esperimenti od esami d'avanzamento a scelta.

Art. 15.

Nessuno può conseguire la promozione al grado superiore se non ne è riconosciuto pienamente idoneo.

L'idoneità all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa è dichiarata in seguito a giudizi di grado, pronunziati successivamente.

Art. 16.

I giudizi di avanzamento di cui all'articolo precedente sono pronunziati dalle autorità gerarchiche che saranno determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità che saranno stabilite dal regolamento stesso.

Art. 17.

Per l'avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e delle guardie è decisivo il giudizio di maggior grado.

Per l'avanzamento a scelta dei sottufficiali, il giudizio decisivo spetta al comandante generale del Corpo.

Art. 18.

I sottufficiali e militari di truppa che, oltre a possedere qualità morali ed intellettuali tali da dare affidamento di disimpegnare in modo distinto le attribuzioni del grado superiore, abbiano reso servizi di speciale importanza rivelando particolare perizia e spiccate qualità professionali, possono essere promossi al grado superiore indipendentemente da esperimenti od esami e dalle aliquote concesse alla scelta e all'anzianità.

Tale avanzamento può essere conseguito dai sottufficiali e dai militari di truppa entro il limite massimo di un trentesimo dei posti vacanti annualmente nel grado da attribuire, sempre che vi siano posti disponibili in organico. Inoltre i sottufficiali dovranno aver raggiunto la metà del proprio ruolo.

Art. 19.

Sull'avanzamento a scelta per meriti eccezionali, di cui al precedente articolo, decidono:

il Ministro per le finanze per l'avanzamento dei sottufficiali;

il comandante generale del Corpo della Regia guardia di finanza per l'avanzamento dei militari di truppa.

Le proposte per l'avanzamento anzidetto, da inoltrarsi con apposita relazione, possono essere fatte da qualsiasi autorità gerarchica. Dette proposte, però, devono pervenire all'autorità cui spetta di dare il giudizio decisivo, munite dei giudizi di grado, e solo nel caso che sia concorde il giudizio di tutte le autorità chiamate a pronunziarsi.

Art. 20.

Il vice direttore della banda musicale del Corpo è tratto per concorso per titoli e per esami, osservate le norme stabilite dal regolamento.

Al vincitore del concorso suddetto viene conferito all'atto della nomina, a tutti gli effetti, il grado di maresciallo maggiore.

Art. 21.

I musicanti prime e seconde parti sono tratti mediante concorso per esami, osservate le norme stabilite dal regolamento.

Tutti gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo non superiore a tre mesi di esperimento nella banda.

Compiuto questo con buon esito, essi sono trasferiti in servizio effettivo nella banda col grado minimo previsto per la parte da coprire, fatta eccezione per quelli provenienti dai musicanti in servizio o in congedo delle Forze armate dello Stato, i quali possono essere assunti sin dall'inizio dell'esperimento col maggior grado eventualmente già rivestito, purchè previsto per la relativa parte.

Durante l'esperimento, agli aspiranti ai quali non sia da conferire il grado già rivestito viene attribuito quello di guardia col trattamento corrispondente, salvi i benefici concessi ai musicanti effettivi del medesimo grado.

I nuovi arruolati devono contrarre la ferma stabilita per i militari del servizio ordinario del Corpo, salvo ad esserne prosciolti ove l'esperimento abbia esito negativo.

Art. 22.

Gli allievi musicanti sono tratti mediante esami dalle guardie e dagli allievi guardia che abbiano ultimata l'istruzione militare, osservate le norme stabilite dal regolamento.

L'avanzamento degli allievi musicanti è regolato dalle disposizioni in vigore per i militari del servizio ordinario del Corpo.

Art. 23.

La permanenza minima in ciascun grado di militare musicante, necessaria per potere conseguire l'avanzamento, è fissata in:

due anni, per il grado di maresciallo ordinario;

tre anni, per il grado di brigadiere musicante prima parte, e quattro anni, per il grado di brigadiere musicante seconda parte;

sei mesi, per il grado di sottobrigadiere musicante prima parte, e un anno, per il grado di sottobrigadiere musicante seconda parte;

sei mesi, per i gradi di appuntato e guardia musicante effettivo.

La permanenza minima nel grado di maresciallo ordinario è ridotta ad un anno per i musicanti che abbiano rivestito il grado di brigadiere per almeno cinque anni.

Art. 24.

I militari musicanti che aspirino all'avanzamento debbono suonare effettivamente uno degli strumenti previsti per la parte da coprire.

Art. 25.

Oltre ai requisiti di cui ai precedenti articoli 23 e 24, per conseguire le promozioni, i militari musicanti debbono possedere il requisito della buona condotta, l'istruzione letteraria e la capacità artistica necessaria per il grado cui aspirano.

Art. 26.

Non è consentito avanzamento oltre il grado di maresciallo capo per i musicanti prime e seconde parti.

Art. 27.

Anche dopo il compimento del 25° anno di servizio, il sottufficiale od appuntato musicante può chiedere ed ottenere di essere trattenuto, anno per anno, fino al compimento del 30° anno di servizio, quando ciò sia consigliato da speciali esigenze di funzionamento e di efficienza artistica del corpo musicale.

Art. 28.

L'organico della banda musicale della Regia guardia di finanza sarà stabilito dal regolamento.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'organizzazione e il funzionamento della banda.

Art. 29.

I sottufficiali e i militari di truppa della Regia guardia di finanza possono conseguire la promozione al grado superiore per merito di guerra nei casi e nei modi stabiliti per i pari grado del Regio esercito.

Art. 30.

Le norme ed i programmi relativi agli avanzamenti ad anzianità ed a scelta nei vari gradi di sottufficiale sono stabiliti con decreto Ministeriale.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 31.

Nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, le guardie con dodici anni di servizio, computato secondo le norme di cui al precedente art. 8, sono promosse appuntati entro il limite massimo di 3300 unità comprensive dell'organico stabilito per tale grado dal R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, nonchè degli appuntati che trovansi « fuori quadro » per l'Africa Orientale Italiana e per altre assegnazioni.

L'eccedenza di appuntati eventualmente esistente alla scadenza del quinquennio sarà riassorbita limitando annualmente le promozioni ai primi tre quinti delle vacanze disponibili e destinando la rimanente aliquota di due quinti all'assorbimento dell'eccedenza stessa.

Art. 32.

L'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente art. 31 sarà fronteggiato mantenendo in meno, rispetto alla forza organica del Corpo, il numero di guardie e di allievi guardia che sarà necessario.

Art. 33.

Le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 che risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle vigenti alla data di pubblicazione della presente legge, non si applicano ai sottufficiali e alle guardie inscritti o da inscrivere sui quadri di avanzamento ad anzianità od a scelta fino al 1939 compreso.

Art. 34.

È data facoltà al Ministro per le finanze, per la prima applicazione della presente legge, di emanare, con decreto Ministeriale, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 35.

Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facoltà di coordinare fra loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi modificazioni di forma, di denominazione e di intitolazione rese indispensabili dalla riunione e dal coordinamento o necessarie per togliere antinomie, duplicazioni e sovrapposizioni.

Art. 36.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 914.

Conti consuntivi dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per gli esercizi finanziari 1931-32, 1932-33 e 1933-34.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Esercizio 1931-32.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 145.406.777,70
delle quali furono riscosse . . . . . . » 82.173.060,17

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 63.233.717,53

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-1932 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 145.406.777,70
delle quali furono pagate . . . . . . » 23.153.885,23

e rimasero da pagare . . . . L. 122.252.892,47

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in . . . L. 121.134.806,90
delle quali furono riscosse . . . . . . » 41.994.924,01

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 79.139.882,89

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in . . . . L. 210.286.326,54
delle quali furono pagate . . . . » 134.040.415,47

e rimasero da pagare . . . . L. 76.245.911,07

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (art. 1) . . . . L. 63.233.717,53
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . . » 79.139.882,89

Resti attivi al 30 giugno 1932 . . . L. 142.373.600,42

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (art. 2) . . . . L. 122.252.892,47
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . . » 76.245.911,07

Resti passivi al 30 giugno 1932 . . . L. 198.498.803,54

Esercizio 1932-33.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 158.933.826,84
delle quali furono riscosse . . . . . » 85.471.055,49

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 73.462.771,35

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-1933 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 158.933.826,84
delle quali furono pagate . . . . » 33.383.958,16

e rimasero da pagare . . . . L. 125.549.868,68

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in . . . L. 142.373.600,42
delle quali furono riscosse . . . . . . » 112.399.038,87

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 29.974.561,55

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in . . . . L. 198.498.803,54
delle quali furono pagate . . . . » 140.504.501,92

e rimasero da pagare . . . . L. 57.994.301,62

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 7) . . . . L. 73.462.771,35
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) . . » 29.974.561,55

Resti attivi al 30 giugno 1933 . . . L. 103.437.332,90

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 8)	L.	125.549.868,68
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10)	»	57.994.301,62
Resti passivi al 30 giugno 1933	L.	183.544.170,30

Esercizio 1933-34.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo,

in	L.	172.014.818,58
delle quali furono riscosse	»	86.338.258,58
e rimasero da riscuotere	L.	85.676.560 —

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-1934 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono

stabilite in	L.	172.014.818,58
delle quali furono pagate	»	75.769.606,34
e rimasero da pagare	L.	96.245.212,24

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in

zio 1932-33 restano determinate in	L.	103.437.332,90
delle quali furono riscosse	»	98.496.402,60
e rimasero da riscuotere	L.	4.940.930,30

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-1933 restano determinate in

1932-1933 restano determinate in	L.	183.544.170,30
delle quali furono pagate	»	135.011.618,72
e rimasero da pagare	L.	48.532.551,58

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 13)	L.	85.676.560 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15)	»	4.940.930,30
Resti attivi al 30 giugno 1934	L.	90.617.490,30

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 14)	L.	96.245.212,24
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16)	»	48.532.551,58
Resti passivi al 30 giugno 1934	L.	144.777.763,82

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1937-XV, n. 915.

Dichiarazione di pubblica utilità e norme di attuazione dei lavori di costruzione del vialone Milano-Monza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di collegare la città di Milano al grande parco annesso alla Villa Reale di Monza, affinchè lo stesso possa soddisfare agli scopi che ne determinano la destinazione a pubbliche manifestazioni e particolarmente alle concomitanti esigenze di pubblico parco dei comuni di Milano e di Monza;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dichiarare di pubblica utilità i lavori di apertura del nuovo viale fra Milano e Monza per gli scopi suddetti, e di dettare norme per l'attuazione dei lavori;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere progettate dal comune di Milano per la formazione del nuovo vialone per il collegamento di Milano col parco pubblico già di compendio della Villa Reale di Monza, in prolungamento dei viali Zara e Fulvio Testi, compresi nel piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Milano, approvato con la legge 19 febbraio 1934, n. 433, in base al progetto redatto dall'Ufficio tecnico del Comune medesimo e di cui alla deliberazione podestarile in data 10 novembre 1933, n. 159818 di P. G.

Tale progetto, vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una pianta e profilo, ed unito al presente decreto quale parte integrante, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Per il compimento dei lavori è assegnato il termine di anni tre dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il comune di Milano è autorizzato ad imporre ai proprietari di beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente decreto, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 4.

La convenzione con la quale lo Stato concede ai Comuni interessati la costruzione e l'esercizio della detta nuova strada, è sottoposta a registrazione con la tassa fissa di lire dieci, ed in quanto implichi pure trasferimenti di immobili, sarà parimenti trascritta al competente Ufficio delle ipoteche con la tassa fissa di lire 10 (dieci).

Art. 5.

Per quanto non è previsto dal presente decreto si osserveranno le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, in quanto applicabili, e quelle della legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e della legge 11 giugno 1922, n. 778.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. **916**.

Approvazione della convenzione stipulata in Messina tra lo Stato ed altri Enti sovventori per il mantenimento della Regia università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con il R. decreto 6 aprile 1924-II, n. 674;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata in Messina il 31 ottobre 1936-XV tra lo Stato ed altri Enti sovventori per il mantenimento della Regia università di Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 109. — MANCINI.

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Convenzione aggiuntiva alla convenzione 30 agosto 1924, approvata con R. decreto 9 ottobre 1924, n. 1643, per il mantenimento della Regia università di Messina.

N. 5 di Repertorio.

IN NOME DI SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentotrentasei (XV), addì trentuno del mese di ottobre, in Messina e nei locali della Regia prefettura, innanzi a me dott. Pietro Rizzo, delegato ai contratti presso la Regia prefettura di Messina, e alla presenza dei signori:

1) Dott. Francesco Puglisi fu Giuseppe;

2) Dott. Giuseppe d'Urso di Cesare

testimoni noti ed idonei a termini di legge, si sono costituiti i signori:

1) Gr. uff. dott. Luigi Miranda, prefetto della provincia di Messina, in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, giusta delega di S. E. il Ministro per l'educazione nazionale;

2) On. gr. uff. prof. Gaetano Vinci, rettore della Regia università di Messina;

3) Comm. march. Ferdinando Stagno D'Alcontres, podestà del comune di Messina;

4) Comm. avv. Ludovico Tornatola Fulci, preside dell'Amministrazione provinciale di Messina;

5) Cav. uff. dott. Eugenio Mazzacuva, vice podestà del comune di Reggio Calabria, all'uopo delegato;

6) Comm. gen. Giovanni Tripepi, rettore dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, all'uopo delegato;

7) Gr. uff. Salvatore Siracusano, vice presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Messina, all'uopo delegato;

8) On. dott. Antonio Trapani Lombardo, vice presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Reggio Calabria, all'uopo delegato;

9) Comm. Francesco Saccà, e

10) Prof. cav. Paolo Magaudda, i quali ultimi intervengono nelle qualità di soli superstiti della Giunta esecutiva del cessato Comitato cittadino di Messina per il mantenimento della Regia università.

Si premette:

Che fra le medesime parti, per quanto diversamente rappresentate, è stata stipulata addì 30 agosto 1924-II, per

atto rogato in forma amministrativa dal dott. Luigi La Farina, allora consigliere delegato ai contratti presso questa Regia prefettura, la convenzione fra lo Stato e gli Enti sopra indicati, per il mantenimento della Regia università di Messina, convenzione che è stata approvata, come per legge, con R. decreto del 9 ottobre 1924, n. 1643;

Che tale convenzione ha avuto e continua ad avere piena esecuzione fra le parti contraenti, ma è stata di fatto modificata, in forza di successive disposizioni di legge e di deliberazioni degli Enti consorziati, per quanto si riferisce all'ammontare del contributo annuo che lo Stato e gli Enti sopra elencati versano per il mantenimento dell'Università, come appresso è meglio specificato;

Che il Comitato cittadino come sopra rappresentato ha versato nella Cassa della Regia università di Messina (Sede centrale del Banco di Sicilia) la somma di L. 290.000 (duecentonovantamila) a saldo di quella raccolta per oblazioni spontanee nel 1921 allo scopo di contribuire al mantenimento della Università di Messina e che la cennata residua somma di L. 290 000 è stata investita in cartella di Consolidato 5 % del Regno intestata alla Regia università di Messina e poscia assoggettata a conversione, come per legge;

Che per l'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, la Scuola di farmacia ha assunto la denominazione di Facoltà;

Che essendo intendimento delle Autorità accademiche della Regia università di modificare lo statuto universitario aggiungendo alla laurea in giurisprudenza che si conferisce nella relativa Facoltà, quella in scienze politiche da conferirsi dalla Facoltà stessa, si rende indispensabile elevare da dieci a undici il numero dei posti di ruolo dei professori della Facoltà di giurisprudenza;

Che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale con lettera del 25 marzo 1935-XIII, allegata in copia, ha delegato il comparente Prefetto della provincia di Messina ad intervenire nella stipulazione della convenzione aggiuntiva in rappresentanza della Amministrazione dello Stato;

Che lo schema della convenzione è stato approvato dal signor Podestà del comune di Messina con deliberazione 8 aprile 1936, n. 726, approvata dall'on. Ministero dell'interno con nota 26 settembre 1936, n. 66883, Divisione servizi speciali; dall'on. Rettorato della Amministrazione provinciale di Messina con deliberazione 20 maggio 1935, n. 1553, approvata, dall'on. Ministero dell'interno con nota 11 febbraio 1936, n. 64039, Div. servizi speciali; dal sig. Podestà del comune di Reggio Calabria con deliberazione 1° maggio 1935, n. 6, approvata dall'on. Ministero dell'interno, giusta prefettizia 27 febbraio 1936, n. 5558, Div. 2ª; dall'on. Rettorato dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria con deliberazione 1° febbraio 1936, n. 3, approvata dall'on. Ministero dell'interno giusta prefettizia 22 marzo 1936, n. 9049, Div. 2ª; dal Comitato di presidenza dell'on. Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Messina con deliberazione 1° giugno 1935, n. 295, approvata dall'on. Ministero delle corporazioni con nota del 21 luglio 1936, n. 8279; nonchè dal Comitato di presidenza dell'on. Consiglio provinciale della economia corporativa di Reggio Calabria con deliberazione 1° ottobre 1935, n. 266, approvata dall'on. Ministero delle corporazioni con nota n. 13085 del 1936;
i quali atti si allegano in copia autentica alla presente convenzione.

Tutto l'anzidetto premesso e ritenuto, fra le parti contraenti indicate in epigrafe, mediante la presente convenzione aggiuntiva, si dichiara e stipula quanto appresso:

Art. I.

Per il mantenimento della Regia università di Messina gli Enti sovventori si obbligano a corrispondere i seguenti contributi annui:

Il comune di Messina L. 262.454,20 (lire duecentosessantaduemilaquattrocentocinquantaquattro e centesimi venti).

La provincia di Messina L. 342.905 (lire trecentoquarantaduemilanovecentocinque).

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Messina L. 31.000 (lire trentunomila).

Il comune di Reggio Calabria L. 73.790,75 (lire settantatremilasettecentonovanta e centesimi settantacinque).

La provincia di Reggio Calabria L. 265.613,48 (lire duecentosessantacinquemilaseicentotredici e centesimi quarantotto).

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Reggio Calabria L. 6.200 (lire seimiladuecento).

Il contributo dello Stato è quello risultante dal testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e da successive disposizioni.

Si dà atto che, giusta autorizzazione impartita dall'onorevole Ministero dell'educazione nazionale — Direzione generale della istruzione superiore — con nota 3 agosto 1935, n. 18884, Div. 2ª, che si allega in copia, i contributi del comune e della provincia di Messina e del comune e della provincia di Reggio Calabria sono stati corrisposti, soltanto per gli anni 1934 e 1935, invece che nella misura integrale di cui sopra è cenno, in quella risultante dalle riduzioni apportate a seguito delle istruzioni impartite dall'onorevole Ministero dell'interno per gli Enti suddetti in relazione alla corrispondente riduzione delle spese cedenti a carico dell'Ateneo in dipendenza delle economie realizzate per effetto del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. II.

Il rettore della Regia università dà atto ai signori componenti della Giunta esecutiva del Comitato cittadino del versamento eseguito nella cassa della Regia università (Sede centrale del Banco di Sicilia) della residua somma raccolta di L. 290.000 che è stata investita in cartella nominativa di consolidato 5 % del Regno, intestata alla Regia università di Messina ed assoggettata a conversione come per legge.

Art. III.

Tutte le parti contraenti prendono atto dell'avvenuto cambiamento della denominazione della scuola di farmacia in Facoltà di farmacia, giusta l'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Art. IV.

Allo scopo di rendere possibile l'istituzione di un nuovo posto di professore di ruolo nella Facoltà di giurisprudenza in modo che la Facoltà stessa possa conferire oltre alla laurea in giurisprudenza anche quella in scienze politiche, le parti contraenti consentono che sia modificata la tabella organica costituente l'allegato *A* della convenzione 30 agosto 1924 nel senso che sia elevato da dieci a undici il numero dei posti di professori di ruolo della predetta Facoltà.

Il rettore on. grand'uff. prof. Gaetano Vinci, nella rappresentanza della Regia università, dichiara che, giusta de-

liberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 giugno 1934-XII, allegato in copia, la spesa occorrente per la istituzione di un nuovo posto di professore di ruolo resta a totale carico del bilancio universitario.

Art. V.

Le parti contraenti espressamente dichiarano che la convenzione del 30 agosto 1924-II, approvata con R. decreto 19 ottobre 1924, n. 1643, continua ad avere la sua piena efficacia in tutte le sue parti, con le sole modifiche ad essa apportate dal presente atto aggiuntivo.

Art. VI.

La presente convenzione aggiuntiva va sottoposta alla approvazione da impartirsi con Regio decreto a norma dell'art. 61 del testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Art. VII.

La presente convenzione è esente da spesa essendo fatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

Di quanto sopra si è redatta la presente convenzione che consta di numero otto facciate e righe ..., che, in segno di piena accettazione, i convenuti firmano come segue, nelle dichiarate qualità:

Luigi Miranda.
Gaetano Vinci.
Ferdinando Stagno D'Alcontres.
Lodovico Tornatola Fulci.
Dott. Mazzacuva Eugenio.
Generale Giovanni Tripepi.
Salvatore Siracusano, nel nome.
Antonio Trapani Lombardo.
Francesco Saccà.
Paolo Magaudda.
Francesco Puglisi, teste.
Giuseppe D'Urso, teste.
Pietro Rizzo, delegato ai contratti.

Per copia conforme all'originale.

Messina, addì 31 ottobre 1936 - Anno XV

Il 1° segretario delegato ai contratti:
PIETRO RIZZO.

(*Si omettono gli allegati*).

REGIO DECRETO 6 maggio 1937-XV, n. 917.

Erezione in ente morale dell'Istituto per le case popolari di Benevento con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Benevento », ed approvazione del relativo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza a firma del commissario prefettizio del comune di Benevento, del Preside della Amministrazione provinciale di Benevento e del Presidente del Monte dei Pegni, Orsini di Benevento, con la quale i detti Enti promotori chiedono il riconoscimento come corpo morale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Benevento;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, relativa alla riforma degli Istituti per case popolari;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Viste le lettere di S. E. il Prefetto di Benevento in data 16 febbraio 1937, n. 3540; 30 marzo 1937, n. 3540 e 7 aprile 1937, n. 8909, relative alla costituzione in quel capoluogo dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Benevento, ed alla nomina del presidente nella persona del sig. cav. prof. Luigi Crafa;

Visto l'atto costitutivo del detto Ente in data 1° marzo 1937-XV con le allegate deliberazioni degli Enti conferenti, e l'annesso statuto organico composto di 27 articoli, redatto in conformità del sopraindicato statuto tipo, trasmessi per conseguire il riconoscimento giuridico dell'Ente stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del detto Ente provinciale e di nominare presidente il suddetto cav. prof. Luigi Crafa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari costituito in Benevento con atto 1° marzo 1937-XV è eretto in Ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Benevento » ed è approvato il suo statuto organico composto di 27 articoli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Il primo esercizio finanziario avrà termine il 28 ottobre 1938-XVI.

Art. 2.

Il sig. cav. prof. Luigi Crafa è nominato presidente del suddetto Ente a termini dell'art. 4 del sopracitato statuto organico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 120. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1937-XV, n. 918.
Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione dai soci del Dopolavoro Loverese.

N. 918. R. decreto 11 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dai soci del Dopolavoro Loverese, signori Oprandi Luigi, Nava Andrea, Deleidi Pietro, Bertoni Angelo, Maddalena e Caterina, della proprietà immobiliare ad essi intestata, consistente in una casa e porzione di casa in Lovere, via Bortolotti n. 275, sede del predetto Dopolavoro Loverese.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 919.
Dichiarazione formale dei fini di n. 11 Confraternite della provincia di Messina.

N. 919. R. decreto 15 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Messina:

1. Barcellona Pozzo di Gotto - Confraternita di Maria SS.ma Addolorata in S. Giovanni Battista;
2. Barcellona Pozzo di Gotto - Arciconfraternita del SS.mo Crocifisso;
3. Barcellona Pozzo di Gotto - Confraternita del SS.mo Sacramento;
4. Giardini - Confraternita di Maria SS.ma Raccomandata;
5. Messina - Confraternita del S. Homo Bono e SS.mo Crocifisso dell'Andria;
6. Messina - Confraternita dei SS. Crispino e Crispiniano;
7. Messina - Confraternita dei SS. Enno e Giuliano;
8. Messina - Confraternita di S. Paolo dei Disciplinanti;
9. Milazzo - Arciconfraternita di S. Maria di Porto Salvo;
10. Mistretta - Confraternita delle Anime del Purgatorio;
11. Savoca - Confraternita di S. Lucia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 920.
Dichiarazione formale dei fini di n. 15 Confraternite della provincia di Messina.

N. 920. R. decreto 15 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite, in provincia di Messina:

1. Barcellona Pozzo di Gotto - Confraternita di Santo Eusenzio;
2. Barcellona Pozzo di Gotto - Confraternita delle Anime del Purgatorio;
3. Capizzi - Arciconfraternita del SS.mo Sacramento;
4. Capizzi - Confraternita della Morte;
5. Castroreale - Confraternita di Gesù e Maria;
6. Castroreale - Arciconfraternita del Crocifisso Agonizzante;
7. Francavilla di Sicilia - Arciconfraternita di San Giuseppe;
8. Mistretta - Confraternita di S. Sebastiano;
9. Mistretta - Confraternita di Maria SS.ma del Carmelo;
10. Mistretta - Confraternita di S. Giovanni Battista;
11. Mistretta - Confraternita del SS.mo Rosario;
12. Mistretta - Confraternita di San Nicolò di Bari;
13. Mistretta - Confraternita di Santa Caterina;
14. Monforte S. Giorgio - Confraternita del SS.mo Sacramento;
15. Monforte S. Giorgio - Confraternita di Gesù e Maria.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1937-XV.
Istituzione di una Scuola speciale per assistenti sanitarie in Gorizia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda prodotta dalla Superiora generale della Congregazione delle Suore della Provvidenza di Gorizia, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso la Scuola-convitto professionale per infermiere, annessa all'Ospedale Vittorio Emanuele III di Gorizia, una Scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici, nonchè il riconoscimento della capicità giuridica della Scuola stessa, ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 21 novembre 1929, n. 2330, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Decreta:

È autorizzata l'istituzione della Scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici, annessa alla Scuola-convitto professionale per infermiere, funzionante presso l'Ospedale Vittorio Emanuele III di Gorizia, ed è riconosciuta alla Scuola medesima la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Gorizia.

Roma, addì 20 maggio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

(2093)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 17;

Visto il decreto Ministeriale 22 agosto 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona della provincia di Ancona, dell'estensione di ettari 750 circa, delimitata dai seguenti confini:

Bivio-Massignano - strada nuova comunale per Numana sino al bivio casa De Bois - strada vecchia comunale per Numana, La Strazione (Borgo San Lorenzo) strada interpoderale sino all'incrocio della comunale Sirolo-Coppo, e oltre, sino al ponte sul torrente Betelico, sponda sinistra del torrente Betelico sino all'incrocio con strada comunale Camerano-Massignano sino al bivio per Ancona;

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1934, 27 luglio 1935 e 25 agosto 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1934-35, 1935-36 e 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in una zona della provincia di Ancona, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(2092)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5654	23-6-1934	11419/192	Trieste	Pozar Giovanni fu Giuseppe	3-4-1873 - S. Pietro del Carso	Pozzari	Zorec Antonia fu Giuseppe, moglie; Carolina, Maria, Giuseppe Massimiliano, Paolo, Anna, Francesco, Giovanni, figli.
5655	Id.	11419/193	Id.	Pozar Giuseppe fu Antonio	25-2-1882 - S. Pietro del Carso	Pozzari	Kanfelic Caterina fu Tomaso, moglie; Francesca, Giuseppe, Antonio, Francesco, figli.
5656	26-2-1934	11419/194	Id.	Pozar Martino fu Giacomo	7-11-1853 - S. Pietro del Carso	Pozzari	Giovanni, Martino, Francesco, Paolo, Giacomo, figli.
5657	Id.	11419/195	Id.	Pozar Matteo fu Giovanni	16-9-1899 S. Pietro del Carso	Pozzari	Sustersich Gitvanna fu Mattia, moglie; Albino, Maria, Giovanni, Francesca, figli.
5658	Id.	11419/196	Id.	Pozar Mattia fu Francesco	20-2-1876 - Petteline	Pozzari	Bergoc Francesca fu Giuseppe, moglie; Maria, Michele, Antonio, Giuseppe, figli.
5659	Id.	11419/197	Id.	Pozri Giovanni fu Giovanni	8-5-1878 - Zavrhk	Posarelli	Bostiancic Teresa fu Mattia, moglie; Giovanna, Francesca, figlie.
5660	Id.	11419/198	Id.	Primozic Stefano fu Matteo	30-12-1886 - Vladicancas	Primosi	—
5661	Id.	11419/200	Id.	Rolich Francesco fu Giuseppe	28-9-1886 - Elsane	Rolli	Kontelj Paola fu Giuseppe, moglie; Elvira, Sonia-Elena, figlie.
5662	Id.	11419/201	Id.	Sabec Antonio fu Michele	18-5-1865 - Tergni	Saba	Zafran Maria fu Francesco, moglie; Antonio, Giovanna, Giuseppe, Antonia, Maria, figlie.
5663	Id.	11419/202	Id.	Sabec Biagio fu Andrea	29-1-1849 - Selze	Saba	Maslo Antonia fu Matteo, moglie; Giovanni, figlio.
5664	Id.	11419/203	Id.	Sabec Elena fu Mattia	21-4-1868 - Petteline	Saba	—
5665	Id.	11419/204	Id.	Penko Francesca fu Giuseppe ved. Sabec	5-10-1876 - Petteline	Penco-Saba	Giovanni, Stefania, Giuseppe, Francesco, Pietro, Francesca, fu Giuseppe, figli; Leopoldo, nipote.
5666	Id.	11419/206	Id.	Sabec Francesco fu Francesco	2-5-1875 - Clenico.	Saba	Zolo Maria fu Giovanni, moglie; Maria, Giovanna, Francesco, Antonia, Ignazio, Francesca, Giuseppina. Giovanni, Stefania, Cristina, Giuseppe, Rosalia, Vittorio, figli; Giovanna, Maria, nepoti.
5667	Id.	11419/207	Id.	Sabec Francesco fu Giovanni	26-1-1903 - Petteline	Saba	Peronic Giovanna di Francesco, moglie; Maria, Giovanna, figlie; Antonio, fratello.
5668	Id.	11419/208	Id.	Zele Giovanna fu Francesco, ved. Sabec	21-2-1888 - Clenico	Saba	Francesco, Alberto, fu Francesco, figli.
5669	Id.	11419/209	Id.	Sabec Giovanna di Giovanni	12-4-1909 - Villa Slavina	Saba	—
5670	Id.	11419/210	Id.	Sabec Giovanni fu Stefano	10-5-1886 - Tergni	Saba	Sabec Giovanna fu Mattia, moglie; Giovanni, Francesca, Giuseppe, figli.
5671	Id.	11419/211	Id.	Sabec Giovanni fu Antonio	30-4-1884 - Tergni	Saba	Mozina Maria fu Tommaso, moglie; Masia, Luigia, Giovanna, Giovanni, Giuseppina, Giuseppe, Emilia, figli. Sabec Francesca fu Paolo, madre.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5628	18- 6-1934	11419/15303	Trieste	Visnjevec Alberto di Giovanni	10-7-1908 - Trieste	Visini	—
5629	Id	11419/15304	Id.	Visnjevec Giovanni di Giovanni	10-4-1904 - Trieste	Visini	Del Frate Armida di Valentino, moglie; Liliana, figlia.
5630	Id.	11419/15048	Id.	Zadnik Francesca fu Antonio, ved. Mersnik	2-2-1884 - Villa del Nevoso	Zanni Mersini	Giuseppe, Vittorio, Stanislao, Paola, Francesca, Maria, fu Giuseppe, figli.
5631	Id.	11419/15305	Id.	Zarl Giuseppe di Enrico	4-2-1900 Trieste	Zarli	—
5632	Id.	11419/15518	Id.	Verbich Maria di Carolina	4-5-1884 - Trieste	Verri	Carlo di Maria, figlio
5633	9- 6-1934	11419/171	Id.	Penko Giacomo fu Giacomo	17-4-1853 - Rodoccova	Penco	Rolih Giovanna fu Francesco, moglie, Antonia, Maria, Ludmilla, Giovanna, figlie.
5634	Id.	11419/173	Id.	Penko Giovanni fu Paolo	3-8-1909 - Tergni	Penco	Maria, Anna, fu Paolo, sorelle; Francesco fu Paolo, fratello.
5635	Id.	11419/174	Id.	Penko Giovanni fu Antonio	27-12-1844 - Palci	Penco	Abram Francesca fu Antonio, moglie; Giovanni, Francesco, Antonia, Paolo, Francesca, Maria, Agata, Giovanna, Sofia, figli.
5636	Id.	11419/175	Id.	Penko Giovanni fu Matteo	14-5-1868 - Grazza	Penco	Cesnik Maria fu Giovanni, moglie.
5637	Id.	11419/176	Id.	Penko Giuseppe fu Giovanni	17-3-1853 - Palci	Penco	Romsic Francesca fu Biagio, moglie; Giuseppina, Ladislao, figli; Fatur Margherita fu Paolo, madre.
5638	18- 6-1934	11419/182	Id.	Penko Pietro fu Francesco	28-6-1886 - Petteline	Penco	Penko Maria di Francesco, moglie; Maria, Antonio, Giovanni, Lodovica, figli.
5639	23- 6-1934	11419/177	Id.	Penko Giuseppe di Francesco	27-2-1881 - Petteline	Penco	Pozar Geltrude fu Francesco, moglie; Francesco fu Michele, padre; Maria, Giuseppe, Lodovico, Lorenzo, figli; Francesco fu Francesco, fratello.
5640	Id.	11419/178	Id.	Penko Luca fu Mattia	6-10-1874 -	Penco	Kalister Maria fu Francesco, moglie; Maria, Paola figlie.
5641	Id.	11419/179	Id.	Penko Maria fu Francesco, ved. Penko	23-8-1865 - Grazza	Penco	Paola, Giovanna, Giovanni, fu Giovanni, figli; Edvino, Giovanni, Emilia, fu Giovanni, nipoti; Tomsic Maria di Francesco, nuora.
5642	Id.	11419/180	Id.	Penko Maria fu Antonio	22-1-1911 - Rodoccova	Penco	Antonio, fratello.
5643	Id.	11419/181	Id.	Penko Mattia fu Mattia	20-2-1871 - Grazza	Penco	Smerdel Maria di Giuseppe, moglie; Antonio, Maria, Giovanna, Francesca, Giuseppe, Giovanni, Francesco, Amalia, Lodovico, Luigi, Giacomo, figli
5644	Id.	11419/183	Id.	Penko Stefano fu Giovanni	24-1-1875 - Volce (Cossana).	Penco	Skok Giovanna fu Matteo, moglie; Andrea, Giovanna, Albina, Luigi, Sofia, Lodovico, figli.
5645	Id.	11419/184	Id.	Penko Giuseppe fu Giovanni	8-11-1872 - Cepeno	Penco	Sprchar Maria fu Francesco, moglie; Stanislao, Maria, Stanislava, Giuseppina, Antonia, Francesca, Leopolda, Giuseppe, Stefania, Giovanna, Francesco, figli.
5646	Id.	11419/185	Id.	Penko Vladislao fu Antonio	4-6-1895 - Crastie	Penco	Celhar Maria fu Giuseppe, moglie.
5647	20- 6-1934	11419/199	Id.	Rencelj Giovanni fu Andrea	31- 5 1885 - Villa Slavina.	Renzi	Celigoi Paola fu Giovanni, moglie; Raffaella, Dusan, figli.
5648	23- 6-1934	11419/186	Id.	Perenic Andrea fu Giuseppe	28-11-1892 - Selze	Pereni	Milavec Maria fu Francesco, moglie; Maria, Antonio, Andrea-Lodovico, Milena, figli.
5649	Id.	11419/187	Id.	Perenic Francesco fu Francesco	13-11-1871 - Clenico	Pereni	Zorman Maria di Giovanni, moglie; Giovanni, Giuseppe, Giovanna, Luigi, Angela, Stefania, Antonia, Giuseppina, Antonio, figli.
5650	Id.	11419/188	Id.	Perenic Francesco fu Antonio	15-9-1903 - Selze	Pereni	Plavlovic Elena di Luca, moglie; Milano, Francesco, figli.
5651	Id.	11419/189	Id.	Perenic Gaspare fu Antonio	5-1-1886 - Selze	Pereni	Bergoc Francesco di Antonio, moglie: Paolina, Milan, Maria, Stanislava, Francesca, Luigi, figli; Bergoc Marianna di Gaspare, madre; Giovanni, fratello.
5652	Id.	11419/190	Id.	Petrovic Massimiliano di Matteo	5-3-1902 - Oblisca di Postumia	Petri	—
5653	Id.	11419/191	Id.	Ponzar Francesco di Martino	8-9-1890 - S. Pietro del Carso	Pozzari	Zigman Margherita di Francesco, moglie; Francesco, Sonia, Rodolfo, Giovanni, figli.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5589	12- -1934	11419/13602	Trieste	Schivitz Iolanda di Giovanni, in Airoldi.	23-1-1903 - Comeno	Svizzi	—
5590	Id.	11419/14579	Id.	Semic Cristiano fu Lodovico.	13-12-1882 Trieste	Semi	—
5591	Id.	11419/14010	Id.	Poropat Giuseppe fu Antonio.	26-12-1891 - Passo Trestonico	Poretti	Martincich Gisella fu Giovanni, moglie; Lidia, Elda, Bruno, Carmela, Gioconda, figli
5592	18- 6-1934	11419/14577	Id.	Metljach Luigi	24-6-1877 - Volci	Metelli	Giuseppina, moglie; Luigi, Angela, Radislao, Daniela, figli.
559	21- -1934	11419/4764 - 29 V	Id.	Skok Teodora fu Francesco	1-4-1909 Tarnova della Selva	Scocchi	—
5594	Id.	11419/4747 - 29 V	Id.	Skok Maria di Maria	23-7-1910 Zaverco	Scocchi	—
5595	Id.	11419/4766 - 29 V	Id.	Skok Maria di Antonio	15-5-1898 - Merecce	Scocchi	—
5596	Id.	11419/4765 - 29 V	Id.	Skok Paola di Antonio	16-6-1936 - Torrenova di Bisterza	Scocchi	—
5597	Id.	11419/4763 - 29 V	Id.	Stsich Martino fu Giuseppe	16-2-1867 - Trieste	Sossi	Erminia, Riccardo, Giuseppina, Laura, figli.
5598	Id.	11419/4762 - 29 V	Id.	Sosic Dorotea fu Giovanni	13-7-1914 - Erpelle	Sossi	—
5599	Id.	11419/4761 - 29 V	Id.	Sossich Antonia di Antonio	11-9- 1902 - Verpolie	Sossi	—
5600	Id.	11419/4760 - 29 V	Id.	Sosic Maria fu Giovanni	28-5-1900 - Bresenza del Taiano	Sossi	—
5601	Id.	11419/4759 - 29 V	Id.	Sosic ved. Giustina di Matteo, nata Skilan	28-10-1875 - Trieste	Sossi Schillani	Mario fu Lorenzo, figlio.
5602	Id.	11419/4758 - 29 V	Id.	Sossich Cristina fu Michele	24-8-1886 - Trieste	Sossi	—
5603	Id.	11419/4757 - 29 V	Id.	Sossich Riccardo di Antonio	5-12-1906 - Trieste	Sossi	Godini Rosa di Francesco, moglie; Fulvio, figlio.
5604	Id.	11419/4756 - 29 V	Id.	Sossich Raimondo di Martino	2-9-1902 - Trieste	Sossi	Cussan Anna di Anna, moglie; Aldo, figlio.
5605	Id.	11419/4755 - 29 V	Id.	Sossich Olga fu Andrea	22-11-1887 - Trieste	Sossi	Carlo e Silvia di Olga, figli.
5606	Id.	11419/4754 - 29 V	Id.	Sossich Massimiliano fu Andrea.	14-6-1891 - Trieste	Sossi	Vecchiet Maria di Giovanni, moglie.
5607	Id.	11419/4753 - 29 V	Id.	Sossich Mario di Martino	21-9-1893 - Trieste	Sossi	Stangaferro Giuseppina di Giuseppe, 2ª moglie; Attilio, Mario, figli.
5608	Id.	11419/4752 - 29 V	Id.	Sossich Mario fu Antonio	15-8-1903 Trieste	Sossi	Lidia, figlia.
5609	Id.	11419/4751 - 29 V	Id.	Sossich Maria fu Luca	3-8-1892 - Trieste	Sossi	—
5610	Id.	11419/4750 - 29 V	Id.	Sossich Antonia fu Luca	1-4-1891 - Trieste	Sossi	—
5611	Id.	11419/4749 - 29 V	Id.	Sossich Giuseppina fu Luca	22-3-1884 - Trieste	Sossi	—
5612	Id.	11419/4748 - 29 V	Id.	Sossich Mario fu Luca	12-5-1882 - Trieste	Sossi	—
5613	Id.	11419/4747 - 29 V	Id.	Sossich ved. Marianna fu Giovanni, nata Pissach	8-9-1865 - Trieste	Sossi	—
5614	Id.	11419/4746 29 V	Id.	Sossich Mario fu Antonio	1-2-1893 - Trieste	Sossi	Chert Giovanna di Giuseppe, moglie; Nerina, Maria, figlie.
5615	16- 6-1934	11419/10920	Id.	Svagel Antonia di Massimiliano	1-6-1895 - Trieste	Svaghi	—
5616	18- 6-1934	11419/15243	Id.	Germek Giovanna di Stefano, in Cerato.	16-6-1902 - Salle Grande (Gorizia).	Germani	—
5617	Id.	11419/14580	Id.	Hayek Maria di Francesco.	5-12-1905 - Trieste	Casella	—
5618	Id.	11419/9740	Id.	Krischan Nicolina di Leopoldo, in Cadelo.	26-5-1910 - Pirano	Crociato	—
5619	Id.	11419/15300	Id.	Lesnjak Roberto di Giovanni	13-12-1887 - Trieste	Liciniani	Dolce Egesia fu Gasparo, moglie.
5620	Id.	11419/15301	Id.	Milic Carlo fu Francesco	11-12-1906 - Trieste	Milini	Antoni Luigia di Giovanni, moglie; Carla, Riccardo, figli.
5621	Id.	11419/13603	Id.	Mersnik Giusto fu Filippo	10-6-1912 - Trieste	Mersini	—
5622	Id.	11414/15049	Id.	Novak Maria di Antonio, ved Gaspersic.	18-9-1899 - Cave Auremiane	Novato Gasperi	Maria fu Giacomo, figlia.
5623	Id.	11419/12022	Id.	Prelc Giacomo fu Mattia	25-6-1870 - Cave Auremiane	Pieri	Maria, Anna, figlie.
5624	Id.	11419/14734	Id.	Prelec Luigi fu Matteo	1-6-1900 - Cave Auremiane	Pieri	Cek Angela di Luca, moglie; Angela, Stefano, figli; Daniele di Maria, nipote.
5625	Id.	11419/15306	Id.	Gotti Angela di Giuseppe, ved. Petteln	1-12-1864 - Trieste	Pettelini	—
5626	Id.	11419/15302	Id.	Smerdel Carlo di Giacomo	8-2-1909 - Trieste	Serdi	—
5627	Id.	11419/15299	Id.	Smerdel Mario di Giacomo	23-3-1907 - Trieste	Serdi	Toffoli Gina Celestina di Celeste, moglie.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 110.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 424 — Data: 22 aprile 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Viterbo — Intestazione: Botarelli Pietro di Nazzareno — Titoli del Debito pubblico: nominativi 10 — Ammontare del capitale: L. 15.800, ex consolidato 5 per cento.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2960 — Data: 14 marzo 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Albano Pasquale fu Carmine — Titoli del Debito pubblico: certificato — Ammontare della rendita: L. 17,50 consolidato 3,50 per cento.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 431 — Data: 5 ottobre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Campobasso — Intestazione: Banderuola Salvatore — Titoli del Debito pubblico: certificato — Ammontare della rendita: L. 190 consolidato 5 per cento.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 maggio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1703)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione delle opere idraulico-forestali del bacino montano del torrente « Neraisse » (Cuneo).

Con decreto Ministeriale 10 giugno 1937-XV, n. 1792, sono stati approvati gli elenchi e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Neraisse, in comune di Vinadio (Cuneo) compilati dal Comando della Milizia nazionale forestale di Cuneo.

(2078)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Graduatoria del concorso alla borsa di perfezionamento all'estero in chirurgia (Legato Tortora).

Il dott. Pasquale Giliberto è riuscito vincitore del concorso alla borsa di perfezionamento all'estero in chirurgia, derivante dal Legato Tortora del Pio Monte della Misericordia in Napoli.

(2039)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a due posti di assistente edile nel ruolo del personale civile tecnico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per gli impiegati civili dell'Amministrazione aeronautica;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre stesso, registro n. 6, foglio n. 298, col quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di assistente edile aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo C, grado 13°);
Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice nominata col decreto Ministeriale 27 marzo 1937-XV;
Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a due posti di assistente edile aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica, indetto col decreto Ministeriale 5 novembre 1936-XV:

1° De Carolis Aristeo . . . . con punti 18 — su 20
2° Rossi Gregorio, ex combattente . . . » » 15,999 » 20
3° Lenisa Antonio . . . . » » 15,666 » 20
4° Ghelli Sabatino, ex combattente . . » » 15,332 » 20
5° Centini Serafino . . . . » » 13 — » 20

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

Per il Ministro,
Il Sottosegretario di Stato: VALLE.

(2088)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.